



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto n. 78096 del 18.12.2013;

VISTI l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.06.2013 e la nota integrativa del 24.02.2014 relativi alla società SAMARES S.p.a. in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SAMARES S.p.a. in fallimento;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013, la concessione del



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.06.2013, in favore di un numero massimo di 17 unità lavorative, della società SAMARES S.p.a. in fallimento, dipendenti presso le sedi di:

- Cascina (PI) – n. 6 lavoratori di cui n. 1 lavoratore per il giorno 01.01.2013; n. 3 lavoratori per il periodo dal 01.01.2013 al 29.01.2013 e n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2013 al 11.02.2013;
- Sesto San Giovanni (MI) – n. 10 lavoratori di cui n.1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2013 al 31.01.2013 e n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2013 al 12.05.2013;
- Lecce – n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2013 al 07.03.2013.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 123.765,84 (centoventitremilasettecentosessantacinque/84).



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Codice Fiscale: 06020840960

Matricola INPS: 4971950106

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

L'onere complessivo pari ad euro 123.765,84 (centoventitremilasettecentosessantacinque/84) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 27/05/2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan